

Massima numero 79 del 27 aprile 2021

**Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Servizi Ecologici di Marchese Giosè – Affidamento settennale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, nel territorio del Comune di Melilli (SR) - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 16.933.436,58 per sette anni - S.A.: C.U.C. Trinakria Sud per conto del Comune di Melilli (SR)
PREC 81/2021/S-PB**

Riferimenti normativi: Artt. 48 e 83 d.lgs. 50/2016

Parole chiave: Proroga termini – raggruppamenti verticali – prestazione principale e secondarie – requisiti idoneità professionale –proporzionalità - chiarimenti

Raggruppamenti verticali - distinzione fra prestazione principale e secondarie - chiarimenti – proroga dei termini -

Solo la chiara individuazione fra prestazioni "principali" e "secondarie" può consentire la costituzione di raggruppamenti verticali di concorrenti. In questo senso, non è sufficiente aver previsto nella lex specialis che alcuni servizi obbligatori siano "a richiesta" e non rientranti nei "servizi base". I chiarimenti sono ammissibili soltanto nella misura in cui rivestano una finalità interpretativa, contribuendo a rendere chiaro e comprensibile il bando di gara, ma non possono attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, il che non consente neanche di determinare per il loro tramite se alcune prestazioni siano principali e altre secondarie.

Requisiti di idoneità professionale - attinenza e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto

È ragionevole che sia richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità anche in funzione dei servizi da rendere "a richiesta", non rientranti nei "servizi base" ma espressamente contemplati nel capitolato speciale d'appalto.